



A. Manzoni & C. S.p.A.
Sede sociale: Via Nervesa, 21-20139 Milano
www.manzoniadvertising.com
Capitale Sociale EURO 21.933.535.00 i.v.
R.E.A. Milano 1031852
Partita IVA - Codice Fiscale - Registro Imprese Milano Monza Brianza Lodi: 04705810150

3060 PESCARA
Cod. Filiale Filiale
Data Stampa Documento
ROSSI ROSSANO
Nominativo Agente

Ordine

CLIENTE	Cod. Intestatario	Rag. Soc. Intestatario COMUNE DI ACQUASANTA TERME	Cod. Beneficiario	Rag. Soc. Beneficiario
	P.IVA/CF	Indirizzo Piazza XX Settembre, 12	Città ACQUASANTA TERME	CAP 63095 Prov. AP
	Cod. Dest. Fattura	Rag. Soc. Dest. Fattura		Cod. DESTIN. / Cod. IPA
	Cond. Pag. RIM DIR 30 GG	IBAN	PEC comune.acquasantaterme@anutel.it	

CONTRATTO	N.Doc.	Del	Soggetto campagna	AGENZIA	Cod. Agenzia
	Inizio Validità	Fine Validità			Rag. Soc. Agenzia
	Rif. vs OdA	Data OdA	Convenzione		
	Cig	Cup			

Pos.	Descrizione	Mezzo	Tipologia	Posizione	Formato	Dal Al	Prezzo Unitario/CP M	Q.tà	Importo Netto
1	PAGINA PUBBLICITARIA SULLA GUIDA DEL PARCO NAZIONALE	GUIDA DI REPUBBLICA			PAGINA	26 MARZO		1	600,00
2									
3									
4									
5									

IMPORTO TOTALE POSIZIONI	600,00
% SCONTO AGENZIA	0,00
COSTO MATERIALE	0,00
IMPORTO TOTALE (Escluso spese di trasmissione e IVA per ogni fattura emessa)	600,00
TOT. ANTICIPATO (IVA incl.)	
Firma per ricevuto anticipo	

Per accettazione

Luogo _____ Data _____ La Committente (timbro e firma del legale rappresentante)

Presane attenta visione delle clausole a tergo riportate, approviamo specificatamente, ai sensi dell'art.1341, 2° comma Cod. Civ., i seguenti articoli: art. 3 (Calendario utilizzo spazi), art. 4 (Invio del materiale), art. 5 (Licita dei testi - manleva), art. 6 (Osservanza del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale), art. 7 (Rifiuto/sospensione pubblicazioni), art. 8 (Termini per i reclami), art. 9 (Limitazioni di responsabilita), art. 10 (Non cedibilita del contratto), art. 11 (Scontile spazi omaggio), art. 12 (Cessazione della concessione di Manzoni), art. 13 (Condizioni specifiche dei singoli Mezzi), art. 14 (Foro competente).

Data _____ La Committente (timbro e firma del legale rappresentante)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Le presenti condizioni generali regolano l'acquisto da parte della Committente di spazi pubblicitari sui Mezzi (quotidiani, periodici, siti Internet, altre reti telematiche, e-mail, radio e TV, ecc.) in concessione di A. Manzoni & C. S.p.A. ("Manzoni") e/o servizi di e-mail marketing dalla stessa forniti e la diffusione (pubblicazione/edizione/trasmissione) in spazi/canali di diverse forme di comunicazione commerciale, legale ed elettorale (pubblicità tabellare ed extratabellare, servizi publidirezionali, servizi di publinformazione, avvisi, annunci, bandi, inserzioni, spot, telepromozioni, teleshopping, citazioni, ecc.) di seguito tutte denominate per semplicità "messaggi pubblicitari". Nessuna modifica alle presenti condizioni generali sarà valida se non espressamente approvata per iscritto tra le parti.
 2. Il contratto si intenderà concluso al momento della diffusione dei messaggi pubblicitari commissionati.
 3. La programmazione ovvero il posizionamento dei singoli messaggi pubblicitari e le date di uscita riportate nell'ordine sono indicative e potrebbero variare in base all'effettiva disponibilità risultante al momento dell'inserimento dell'ordine nel sistema informatico di gestione degli spazi sui Mezzi convenuti; sono fatte salve in ogni caso le condizioni e facoltà di variazione previste per i singoli Mezzi utilizzati pubblicate sul sito internet www.manzoniadvertising.com nella pagina dedicata al singolo Mezzo, che la Committente ha esaminato e dichiara di conoscere. Manzoni non assume alcun impegno circa la collocazione dei messaggi pubblicitari posta sul fronte delle presenti condizioni generali, salvo che tale impegno sia espressamente indicato nella stessa conferma d'ordine.
 4. La Committente farà pervenire il materiale da diffondere conformemente a quanto previsto per i singoli Mezzi sul sito internet www.manzoniadvertising.com alla pagina dedicata al singolo Mezzo, che la Committente ha esaminato e dichiara di conoscere.
 5. La Committente garantisce Manzoni, le Direzioni Editoriali e le Società proprietarie dei Mezzi (quotidiani, periodici, siti Internet, emittenti radio e Tv, ecc.) circa la liceità del materiale (immagini, marchi, loghi, testi, ecc.) da diffondere nonché dei contenuti diffusi all'interno dei siti della Committente o di terzi ai quali è eventualmente possibile accedere mediante i collegamenti (links) inseriti nei messaggi pubblicitari e si obbliga a tenerne indenni da ogni conseguente responsabilità verso terzi, in particolare per violazione dei diritti della personalità, della proprietà letteraria e intellettuale in genere, dei diritti di proprietà industriale, per plagio, concorrenza sleale o altre cause comunque dipendenti da quanto diffuso, nonché a manlevare da ogni conseguente richiesta, pretesa o azione. Tale totale manleva si estende anche nei confronti dei pubblici poteri, con la garanzia della liceità anche amministrativa dei messaggi, e pertanto con l'assunzione da parte della Committente di ogni responsabilità, di qualsiasi tipo, sempre tenendo sollevate e indenni in toto Manzoni, le Direzioni Editoriali e le Società proprietarie dei Mezzi.
 6. La Committente prende atto che l'osservanza del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale è vincolante per Manzoni, e accetta a sua volta tale Codice in tutte le sue parti, impegnandosi a rispettare tutte le decisioni dei Giuristi di Autodisciplina e a dar loro esecuzione. La Committente ha esaminato e dichiara di conoscere il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale pubblicato sul sito dell'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria www.iap.it.
 7. Per i "messaggi pubblicitari" che, a insindacabile giudizio di Manzoni e/o delle Direzioni Editoriali e/o delle Società proprietarie dei Mezzi:
 - a. non siano ritenuti convenienti o aderenti all'indirizzo ed alla linea editoriale adottati dai Mezzi prescelti sia per il testo che per le immagini/illustrazioni;
 - b. simulando nello stile del testo o nella presentazione grafica la materia redazionale, non consentano l'immediata identificazione del loro carattere pubblicitario;
 - c. non rechino gli estremi delle autorizzazioni ministeriali e amministrative quando tale menzione sia prescritta, o comunque difettino di autorizzazioni obbligatorie;
 - d. siano ritenuti in contrasto con le norme del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale;
 - e. risultino idonei a violare diritti di terzi; la Committente riconosce a Manzoni la facoltà di rifiutare e di sospendere la diffusione anche nel corso dell'esecuzione del contratto, senza alcun obbligo risarcitorio e fatto salvo l'obbligo della Committente di provvedere al pagamento delle prestazioni già effettuate. Il rifiuto o la sospensione di "messaggi pubblicitari" sia in applicazione del presente articolo che per qualsiasi altra norma prevista dalle presenti condizioni o accordo intercorso, potranno aver luogo anche se identici o analoghi "messaggi pubblicitari" fossero stati in precedenza già diffusi sui Mezzi in concessione a Manzoni ovvero se fossero oggetto di iniziative promosse o da promuoversi in proprio da parte di Manzoni e/o delle Direzioni Editoriali e/o delle Società proprietarie dei Mezzi.
 8. Eventuali reclami della Committente relativi ai "messaggi pubblicitari" di cui al presente contratto dovranno pervenire a Manzoni a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec entro il termine essenziale di dieci giorni successivi alla data di diffusione.
 9. La Committente riconosce che Manzoni è esente da ogni responsabilità:
 - a. per il contenuto degli articoli redazionali relativi alle iniziative speciali sui Mezzi stampa nonché per il contenuto delle promozioni e/o delle vendite radiotelevisive;
 - b. per difetti eventualmente riscontrati in "messaggi pubblicitari" diffusi (riprodotti/stampati/editati/messi in onda/messi on-line, ecc.) da materiale non avente i requisiti necessari per una riproduzione a regola d'arte o pervenuto non interamente montato o oltre i termini previsti per il tipo di Mezzo impiegato richiamati al precedente articolo 4;
 - c. per le difformità eventualmente riscontrate tra il materiale consegnato e quello diffuso, quando esse rientrino nei limiti della normale tolleranza connessa con il sistema e/o il Mezzo di diffusione impiegato;
 - d. per errori nella diffusione di lettere o numeri inseriti nei "messaggi pubblicitari";
 - e. per la mancata o ritardata diffusione (pubblicazione, edizione, messa in onda, messa on-line, trasmissione, riproduzione, ecc.) dei "messaggi pubblicitari" dipendente da scioperi, interruzione del segnale o delle linee, altre cause di forza maggiore o comunque non imputabili a Manzoni;
 - f. per l'interruzione temporanea nella diffusione di "messaggi pubblicitari", dovuta a motivi di gestione e manutenzione della struttura hardware, software e di connettività;
 - g. per il difettoso funzionamento dei siti in concessione di Manzoni dipendente dal non corretto funzionamento o dall'interruzione delle linee telefoniche, delle linee elettriche e delle reti internazionali o nazionali, inclusi i casi, indicati a mero fine esemplificativo e non esaustivo, di guasti e sovraccarichi;
 - h. per l'uso di software (per es. browser) o hardware non idonei alla visualizzazione dei messaggi pubblicitari;
 - i. per guasti a server di terzi;
 - j. per guasti a server di Manzoni della durata di non più di 24 ore (consecutive o accumulate) nel corso di 30 giorni dalla data di attivazione concordata nel contratto;
 - k. per la mancata messa in onda di programmi radiofonici o televisivi ovvero per la variazione dei palinsesti radiotelevisivi anche qualora ciò comporti una sensibile variazione dell'orario di diffusione dei "messaggi pubblicitari". Nel caso in cui si dovessero riscontrare nella diffusione dei "messaggi pubblicitari" dei gravi errori di ogni tipo e di rilevante pregiudizio per la Committente, dovuti a fatto esclusivo della Manzoni e/o delle Direzioni Editoriali e/o delle Società proprietarie dei Mezzi, la Committente avrà unicamente diritto di pretendere una nuova e corretta diffusione dei "messaggi pubblicitari", secondo un calendario da determinarsi in accordo con Manzoni, esclusa ogni altra pretesa anche di natura risarcitoria.
 10. Il presente contratto ed i diritti dallo stesso nascenti non sono trasferibili o comunque cedibili da parte della Committente.
 11. Nel caso in cui siano previsti sconti o spazi omaggio, il diritto della Committente a fruire degli stessi è condizionato all'integrale esecuzione del presente contratto.
 12. Manzoni è espressamente sollevata, con esclusione di ogni responsabilità per richieste di indennizzi o risarcimento danni, dall'obbligo di continuare l'esecuzione del presente contratto e quindi la diffusione dei "messaggi pubblicitari" su quei Mezzi per i quali cessasse, per qualunque causa o motivo, di avere la concessione ovvero su quei Mezzi che per qualunque causa o motivo, cessassero di essere, pubblicati, editi, trasmessi, messi on-line. In tali casi resterà a carico della Committente l'obbligo di pagamento delle prestazioni contrattuali già eseguite.
 13. La Committente ha esaminato e dichiara di conoscere e approvare le condizioni e i termini di esecuzione del contratto specificamente previsti per i singoli Mezzi di diffusione e/o per la singola tipologia di "messaggi pubblicitari" pubblicati sul sito internet alla pagina dedicata e/o per i servizi di e-mail marketing.
 14. Per ogni controversia derivante dalla stipulazione, interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Milano.
 15. La Committente conferma di aver ricevuto e preso visione dell'informativa prevista dal Regolamento Europeo EU 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché da tutte le norme di legge di volta in volta applicabili. Tale informativa è sempre disponibile sul sito internet www.manzoniadvertising.com.
Nel corso dello svolgimento di tutte le attività connesse all'esecuzione del presente Contratto, ciascuna delle Parti potrà trovarsi nella condizione di dover trattare dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell'altra Parte motivo per il quale ciascuna di esse s'impegna sin d'ora a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Europeo EU 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché tutte le norme di legge di volta in volta applicabili. Le Parti s'impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei soggetti interessati e per il solo ed esclusivo fine di perseguire le finalità di cui al presente Contratto nonché degli eventuali obblighi di legge allo stesso connessi. I dati personali raccolti nell'ambito di cui al presente Contratto saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui tali dati costituiscano contatti professionali (da intendersi per tali tutti i contatti di professionisti e/o soggetti che agiscono nella loro qualifica professionale), potranno essere trattati sin quando ciascuna delle Parti lo ritenga utile al fine di dar corso ad una possibile prosecuzione della collaborazione professionale. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a render accessibili detti dati solo ai propri dipendenti e/o collaboratori che, in ragione della propria funzione e/o attività, hanno la necessità di trattare gli stessi, per il fine di cui sopra. Le Parti dichiarano espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori, ove presenti.
Qualora, nell'ambito di svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto, ciascuna delle Parti si trovi nella condizione di affidare in parte e/o in toto attività di trattamento di dati personali di propria titolarità e/o per i quali sia stata nominata responsabile del trattamento da altro titolare, entrambe s'impegnano a sottoscrivere un separato accordo scritto volto a formalizzare la nomina a responsabile e/o sub-responsabile del trattamento della Parte affidataria al fine di procedere ad una corretta gestione delle attività di trattamento di dati personali così come previsto dall'articolo 28 Regolamento Europeo EU 679/2016. La sottoscrizione di tale accordo, qualora sussistano le esigenze di cui sopra, è condizione necessaria ed imprescindibile per l'affidamento di attività di trattamento di dati personali.
16. Manzoni - nel rapporto professionale con la Committente - si impegna a conformare la propria attività ai valori di rispetto, disponibilità e cortesia contenuti nel Codice Etico in vigore presso Manzoni e consultabile sul sito internet www.manzoniadvertising.com. Nell'ottica di un rapporto collaborativo di elevata professionalità con la Committente, Manzoni si impegna altresì a osservare i principi di imparzialità e pari opportunità nei confronti della propria Clientela e a fornire alla stessa prodotti e servizi di elevata qualità, al fine di soddisfare le ragionevoli aspettative, conformemente a quanto previsto nelle presenti Condizioni Generali.